

Si tratta di benefici spettanti alle cooperative sociali di tipo B, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, legge 381/1991, che assumono o inseriscono nel loro organico, in qualità di soci, lavoratori cosiddetti svantaggiati.

Tipologia di assunzione

Assunzione a tempo determinato e indeterminato.

Caratteristiche dei lavoratori

Lavoratori svantaggiati: invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, persone alcol/tossicodipendenti, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno.

Imprese beneficiarie

Le cooperative sociali di tipo B.

Beneficio

◆ *Beneficio contributivo*

Azzeramento delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate sopra indicate, con eccezione delle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, per le quali le aliquote sono ridotte in misura percentuale.

Riferimenti normativi

• *Legge 381/1991*

"Disciplina delle cooperative sociali".

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991.

• *Legge 193/2000*

"Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti".

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2000.

• *Legge 354/1975*

"Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 agosto 1975, Supplemento Ordinario.

